



Bruxelles, 3 luglio 2024
(OR. en)

10566/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0133(COD)**

**CODEC 1397
PI 82
RC 22
COMPET 754
MI 667
IND 349
PE 146**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 26-29 febbraio 2024)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Marion WALSMANN (PPE, DE) ha presentato, a nome della commissione giuridica (JURI), una relazione sulla proposta di regolamento in oggetto contenente 268 emendamenti (emendamenti 1-268) alla proposta.

Inoltre, il gruppo ID ha presentato 10 emendamenti (emendamenti 269-278) e alcuni deputati di diversi gruppi politici hanno presentato 48 emendamenti (emendamenti 279-327).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 28 febbraio 2024, la plenaria del Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-268 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

P9_TA(2024)0100

Brevetti essenziali

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0232),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0147/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0016/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C, C/2023/865, 08.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj>.

Emendamento 1

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il suo piano d'azione sulla proprietà intellettuale³¹, in cui ha annunciato i suoi obiettivi di promuovere la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP), anche mediante il miglioramento del sistema di concessione di licenze per tali brevetti, a beneficio dell'industria e dei consumatori dell'UE, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI)³². Il piano d'azione è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2021³³ e da una risoluzione del Parlamento europeo³⁴.

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, del 25 novembre 2020, COM(2020) 760 final.

³² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³³ Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Economia e finanza) in occasione della riunione del 18 giugno 2021.

³⁴ Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).

Emendamento

(1) Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il suo piano d'azione sulla proprietà intellettuale³¹, in cui ha annunciato i suoi obiettivi di promuovere la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP), anche mediante il miglioramento del sistema di concessione di licenze per tali brevetti, a beneficio dell'industria e dei consumatori dell'UE, in particolare delle **micro**, piccole e medie imprese (PMI)³². Il piano d'azione è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2021³³ e da una risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021³⁴.

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, del 25 novembre 2020, COM(2020) 760 final.

³² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³³ Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Economia e finanza) in occasione della riunione del 18 giugno 2021.

³⁴ Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).

Emendamenti 2 e 280

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.

Emendamento

(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati, ***il che riduce le risorse disponibili per gli investimenti nell'innovazione.*** Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.

Emendamento 3

- Proposta di regolamento
- Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) In molti casi le negoziazioni tra le parti per la concessione di licenze SEP si svolgono in buona fede, ma in alcuni casi i brevetti SEP divengono oggetto di procedimenti giudiziari. Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire vantaggi sia ai titolari che agli utilizzatori di brevetti SEP dell'Unione, introducendo meccanismi studiati per affrontare due problematiche fondamentali: in primo luogo, le situazioni in cui gli utilizzatori di brevetti SEP ritardano o rifiutano in modo irragionevole licenze a condizioni FRAND; in secondo luogo, i casi in cui i titolari di brevetti SEP impongono royalty a condizioni non FRAND a causa del rischio di un'azione inibitoria e di una mancanza di trasparenza. È essenziale garantire che i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP agiscano in buona fede prima, durante e dopo le negoziazioni per la concessione delle licenze. Gli utilizzatori di brevetti SEP che utilizzano tecnologie standardizzate dovrebbero cercare proattivamente di ottenere una licenza dal titolare di brevetti SEP che possiede la tecnologia da essi utilizzata e i titolari di brevetti SEP dovrebbero concedere una licenza a condizioni FRAND a qualsiasi parte ne faccia richiesta, indipendentemente dalla posizione del potenziale licenziatario nella rispettiva catena del valore.

Emendamento 4

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Le misure introdotte dal presente regolamento sono coerenti con gli obiettivi dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS") di promuovere l'innovazione tecnologica e la diffusione della tecnologia a reciproco vantaggio dei titolari di brevetti SEP e degli utenti, nonché con i principi di prevenzione dell'abuso dei diritti di proprietà intellettuale e di adozione di misure per finalità di interesse pubblico. In particolare, secondo l'accordo TRIPS, un'eccezione ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto è giustificata se non è indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento di un brevetto e se non pregiudica in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

- Proposta di regolamento
- Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che *sono* essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti, ***in vigore in uno o più Stati membri, che un titolare di brevetti SEP ritiene*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP ***o un precedente titolare dei brevetti SEP in questione*** si è impegnato ***o meno*** a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

- Proposta di regolamento
- Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per alcuni *casi d'uso* delle norme, **ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless**, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri *casi d'uso*, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a *casi d'uso* identificati **di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.**

Emendamento

(4) Per alcuni **utilizzi** delle norme esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri **utilizzi**, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a **utilizzi** identificati **nei** quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

- Proposta di regolamento
- Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Difficoltà o inefficienze significative nella concessione di licenze di brevetti SEP che incidono sul funzionamento del mercato interno potrebbero derivare, tra l'altro, da impedimenti sostanziali all'impiego, allo sviluppo, alla distribuzione o alla commercializzazione tempestivi ed efficaci di un prodotto, un servizio o una tecnologia, ma anche da ritardi irragionevoli, che comportano un indebito rinvio della conclusione di un accordo di licenza. Esse possono anche derivare da costi eccessivi, da molteplici liti, controversie o contenziosi legali che coinvolgono più di un titolare di brevetti SEP o di un utilizzatore di brevetti SEP, nonché da ostacoli all'innovazione laddove l'attuazione di una norma, compresa una sua eventuale mancata attuazione, ostacoli, limiti o riduca l'innovazione tecnologica o il progresso rispetto alle norme del settore.

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per *i casi d'uso* delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di *tecnologie innovative* o lo sviluppo di tecnologie *nascenti* e di *casi d'uso* emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e *i casi d'uso* rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

Emendamento

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per *gli utilizzi* delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione o lo sviluppo di tecnologie *innovative* e di *utilizzi* emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e *gli utilizzi* rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

Emendamento 9

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) Poiché dovrebbe essere assunto un impegno FRAND per tutti i brevetti SEP dichiarati per qualsiasi norma destinata a un'applicazione ripetuta e continua, il significato di norma dovrebbe essere più ampio rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.

³⁵ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento

(6) Poiché dovrebbe essere assunto un impegno FRAND per tutti i brevetti SEP dichiarati **essenziali** per qualsiasi norma destinata a un'applicazione ripetuta e continua, il significato di norma dovrebbe essere più ampio rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.

³⁵ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento 10

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) La concessione di licenze a condizioni FRAND include la concessione di licenze esenti da royalty. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty.

Emendamento

(7) La concessione di licenze a condizioni FRAND, **che sono fondamentali nello sviluppo della società digitale**, include la concessione di licenze esenti da royalty. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty **di brevetti SEP, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto**

di licenza per royalty.

Emendamento 11

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) *Le norme aperte sono fondamentali per lo sviluppo della nostra società digitale, compreso lo sviluppo di software open source. Le norme aperte eliminano gli ostacoli all'interoperabilità, promuovono la scelta tra fornitori e tra soluzioni tecnologiche e garantiscono la concorrenza sul mercato e l'innovazione. Il presente regolamento si applica alle norme aperte senza disincentivare i titolari di brevetti SEP dall'innovare e dal partecipare all'elaborazione collaborativa di norme aperte.*

Emendamento 12

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *I pool di brevetti, in quanto soluzioni congiunte guidate dall'industria per la concessione di licenze di brevetto, sono vantaggiosi per il mercato e le imprese coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP, tra cui figurano i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP. Detti pool rappresentano un'opzione prevedibile ed equa per la concessione di licenze relative a tecnologie brevettate essenziali per una norma, poiché consentono di raggiungere un accordo su un insieme di condizioni ampiamente accettabili per la concessione di licenze fra imprese di tutto il mondo. Dal momento che si occupano dei brevetti SEP, i pool di brevetti dovrebbero anche rispettare le condizioni FRAND e*

dovrebbero altresì offrire piena trasparenza in merito ai brevetti trattati dal loro portafoglio, idealmente concedendone la licenza a tutti i licenziatari interessati indipendentemente dalla loro posizione nella catena del valore e preferibilmente includendo tutti i brevetti SEP inerenti alla norma.

Emendamento 13

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 10 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Mentre il controllo della concorrenza in relazione ai pool di brevetti è già stato eseguito, persiste incertezza sulla compatibilità dei gruppi di negoziazione di licenziatari costituiti da utilizzatori di brevetti SEP. Tali gruppi possono semplificare il processo di negoziazione, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo una maggiore uniformità ed equità delle condizioni di concessione delle licenze per tutti gli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti. I gruppi di negoziazione di licenziatari sono vantaggiosi soprattutto per le PMI. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare l'impatto concorrenziale di tali gruppi e analizzare le condizioni che essi dovrebbero soddisfare per essere conformi alla normativa in materia di concorrenza, evitando al contempo il rischio di offrire opzioni "dilatorie" ("hold-out") agli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti.

Emendamento 14

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È **necessario dotare** il centro di competenza **delle** risorse umane e finanziarie **necessarie** perché possa svolgere i suoi compiti.

Emendamento

(12) ***In quanto agenzia dell'Unione europea responsabile dei diritti di proprietà intellettuale e*** per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È ***essenziale garantire che*** il centro di competenza ***disponga dei mezzi necessari, tra cui le*** risorse umane e finanziarie, perché possa svolgere i suoi compiti ***in modo efficace***.

Emendamento 15

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, anche tramite un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti a valle all'interno della catena del valore. Il

quadro previsto dal presente regolamento dovrebbe promuovere la leadership tecnologica dell'UE in materia di innovazione.

Emendamento 16

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico **e una banca dati elettronica** contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, **compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici** sui brevetti SEP. **Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI**, il centro di competenza dovrebbe **offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.**

Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe, **da un lato**, istituire e amministrare un registro elettronico contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri. **Il registro elettronico dovrebbe fungere da repertorio di base ed essere concepito per essere il punto di riferimento principale per gli utenti, fornendo a titolo gratuito informazioni di base sui brevetti SEP. Dall'altro lato**, il centro di competenza dovrebbe **inoltre istituire e amministrare una banca dati elettronica che fornisca informazioni facilmente accessibili nell'ambito di un insieme di dati più ampio e completo il cui accesso potrebbe essere condizionato al pagamento di una tassa ragionevole e proporzionata. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, dovrebbero avere accesso alle informazioni contenute nella banca dati a titolo gratuito. Anche le istituzioni accademiche dovrebbero poter richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito a certe condizioni. Il registro elettronico e la banca dati elettronica dovrebbero offrire un elevato livello di certezza del diritto.**

Emendamento 17

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI e alle start-up. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. *È* quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza. ***Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati, come i risultati delle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND.***

Emendamento

(14) Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. ***Sarebbe*** quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza.

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche **il titolare** dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. **È pertanto necessario rendere pubbliche le** informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e **le** condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

Emendamento

(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche **i titolari** dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento **e gli utilizzatori di brevetti SEP a stimare il costo dell'integrazione della norma nei loro prodotti**. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. **Pertanto, gli utilizzatori e i titolari di brevetti SEP trarrebbero vantaggio dalla pubblicazione delle** informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e **sulle** condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

- Proposta di regolamento
- Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione *dei casi d'uso* di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. ***Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata***

Emendamento

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma ***per la quale chiedono il riconoscimento del carattere essenziale*** o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione ***degli utilizzi*** di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata.

dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Emendamento 21

- Proposta di regolamento
- Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere che il centro di competenza fornisca tramite una terza parte indipendente una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi

Emendamento 22

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) In linea con i principi e gli obiettivi generali di trasparenza, partecipazione e accesso alla normazione europea, il registro **centralizzato** dovrebbe rendere pubbliche le informazioni sul numero di brevetti SEP applicabili a una norma, sulla titolarità di tali brevetti e sulle parti della norma coperte dai brevetti SEP. Il registro e la banca dati conterranno informazioni su norme, prodotti, processi, servizi e sistemi che utilizzano la norma, sui brevetti SEP in vigore nell'UE, sulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP o su eventuali programmi per la concessione di licenze, anche collettive, nonché sul carattere essenziale. Per i titolari di brevetti SEP il registro garantirà la trasparenza in merito ai brevetti SEP rilevanti, alla loro quota rispetto alla totalità di brevetti SEP dichiarati per la norma in questione e alle caratteristiche della norma coperte dai brevetti. I titolari di brevetti SEP saranno in condizioni di comprendere meglio il rapporto tra i loro portafogli e quelli di altri titolari di brevetti SEP. Tale aspetto è importante non solo per le negoziazioni con gli utilizzatori, ma anche per la concessione di licenze incrociate con altri titolari di brevetti SEP. Il vantaggio per gli utilizzatori è che il registro rappresenterà una fonte affidabile di informazioni sui brevetti SEP, anche per quanto riguarda i titolari di brevetti da cui l'utilizzatore potrebbe dover ottenere una licenza. Rendere disponibili tali informazioni nel registro contribuirà anche a ridurre la durata delle discussioni tecniche durante la prima fase delle

Emendamento

(17) In linea con i principi e gli obiettivi generali di trasparenza, partecipazione e accesso alla normazione europea, il registro **elettronico** dovrebbe rendere pubbliche le informazioni sul numero di brevetti SEP applicabili a una norma, sulla titolarità di tali brevetti e sulle parti della norma coperte dai brevetti SEP. Il registro e la banca dati conterranno informazioni su norme, prodotti, processi, servizi e sistemi che utilizzano la norma, sui brevetti SEP in vigore nell'UE, sulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP o su eventuali programmi per la concessione di licenze, anche collettive, nonché sul carattere essenziale. Per i titolari di brevetti SEP il registro garantirà la trasparenza in merito ai brevetti SEP rilevanti, alla loro quota rispetto alla totalità di brevetti SEP dichiarati per la norma in questione e alle caratteristiche della norma coperte dai brevetti. I titolari di brevetti SEP saranno in condizioni di comprendere meglio il rapporto tra i loro portafogli e quelli di altri titolari di brevetti SEP. Tale aspetto è importante non solo per le negoziazioni con gli utilizzatori, ma anche per la concessione di licenze incrociate con altri titolari di brevetti SEP. Il vantaggio per gli utilizzatori è che il registro rappresenterà una fonte affidabile di informazioni sui brevetti SEP, anche per quanto riguarda i titolari di brevetti da cui l'utilizzatore potrebbe dover ottenere una licenza. Rendere disponibili tali informazioni nel registro contribuirà anche a ridurre la durata delle discussioni tecniche durante la prima fase delle

negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP.

negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP.

Emendamento 23

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. ***In caso di registrazione tempestiva, i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere in grado di riscuotere le royalty e chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni avvenuti prima della registrazione.***

Emendamento

(19) Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. ***I titolari di brevetti SEP possono riscuotere le royalty anche se il loro brevetto SEP non è registrato, ma dovrebbero poter chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni avvenuti prima della registrazione in caso di registrazione tempestiva, purché il loro ammontare sia stato fissato in conformità alle condizioni di determinazione FRAND stabilite nel presente regolamento.***

Emendamento 24

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) ***I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.***

Emendamento

(20) ***In caso di mancata registrazione da parte dei titolari di brevetti SEP entro il termine indicato, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare di brevetti SEP che, in caso di ulteriori ritardi nella registrazione dei suoi brevetti, dopo un periodo di tolleranza di un mese, detto titolare non dovrebbe essere in grado di intentare un'azione in relazione al suo brevetto fino al completamento della***

Emendamento 25

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. **Il mancato aggiornamento può comportare la sospensione della registrazione dei brevetti SEP dal registro.**

Emendamento

(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. **In caso di mancato aggiornamento della registrazione, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare del brevetto SEP che, qualora vi siano ulteriori ritardi nell'aggiornamento della sua registrazione, dopo un periodo di tolleranza di un mese il suo brevetto SEP può essere sospeso.**

Emendamento 26

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo

Emendamento

(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo

giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento.

giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. ***Per garantire la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP.***

Emendamento 27

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) È necessario garantire che la registrazione e gli obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione.

Emendamento 28

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 24**

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti e ***imparziali*** selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

Emendamento 29

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 26**

Testo della Commissione

(26) I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Emendamento

(26) ***Prima di registrare i loro brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP per le verifiche del carattere essenziale. Dopo la registrazione,*** i titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Emendamento 30

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 27**

Testo della Commissione

(27) È opportuno che nel registro figurino **tutte** le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro.

Emendamento

(27) È opportuno che nel registro figurino le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro, ***a meno che il valutatore non abbia motivi oggettivi, basati su elementi di prova sufficienti, per ritenere che la precedente verifica del carattere essenziale fosse inesatta. I titolari di brevetti SEP o i pool di brevetti dovrebbero inoltre poter effettuare la valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 31

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 29**

Testo della Commissione

(29) Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. Qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale ***dovrebbe quindi essere risolta*** dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o

Emendamento

(29) Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. ***Dovrebbe quindi essere possibile risolvere*** qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o

basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali.

basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP *o altri criteri pertinenti* nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali.

Emendamenti 32 e 289

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione.

Emendamento

soppresso

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque e ragionevoli e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

Emendamento

(31) Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque, ragionevoli **e non discriminatorie** e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 32**

Testo della Commissione

(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.

Emendamento

(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi ***di transazione per tutti i portatori di interessi***. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali ***e imparziali*** di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND. ***Dovrebbero essere previste norme e procedure intese a definire i conflitti di interessi e i meccanismi per la gestione di eventuali conflitti di tale genere.***

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 33**

Testo della Commissione

(33) **La** determinazione delle condizioni FRAND **rappresenterebbe** un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono **i casi d'uso di** norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

Emendamento

(33) **Nel caso in cui una o più parti avviino una** determinazione delle condizioni FRAND, **essa dovrebbe rappresentare** un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono **gli utilizzi delle** norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

- Proposta di regolamento
- Considerando 34

Testo della Commissione

(34) **Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito.** Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND **o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione,** l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura **per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito** dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Emendamento

(34) Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di **incontrarsi in un contesto neutro, ad esempio dinanzi a un panel di conciliatori, e di** raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 35**

Testo della Commissione

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre*** poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in

Emendamento

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***Le parti dovrebbero*** poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Emendamento 38

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 36**

Testo della Commissione

(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un **conciliatore** dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del **conciliatore** spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un **panel di conciliatori** dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta **dei membri del panel di conciliatori** spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 39

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 37**

Testo della Commissione

(37) Una volta nominato il **conciliatore**, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha

Emendamento

(37) Una volta nominato il **panel di conciliatori**, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla

chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 40

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 38**

Testo della Commissione

(38) Il **conciliatore** dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il **conciliatore**, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento

(38) Il **panel di conciliatori** dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il **panel di conciliatori**, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento 41

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 39**

Testo della Commissione

(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del **conciliatore**, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.

Emendamento

(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del **panel di conciliatori**, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.

Emendamento 42

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 40**

Testo della Commissione

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il **conciliatore** o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.

Emendamento

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il **panel di conciliatori** o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 41**

Testo della Commissione

(41) Al termine della procedura, il **conciliatore** dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il **conciliatore** dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.

Emendamento

(41) Al termine della procedura, il **panel di conciliatori** dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il **panel di conciliatori** dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 42**

Testo della Commissione

(42) Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti³⁹. In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti⁴⁰.

³⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-

Emendamento

(42) Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti, ***in linea con l'articolo 17***, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti³⁹. In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti⁴⁰.

³⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-

Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schröder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

⁴⁰ La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C-75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.

Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schröder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

⁴⁰ La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C-75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.

- Proposta di regolamento
- Considerando 43

Testo della Commissione

(43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE⁴¹, una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP.

Emendamento

(43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE⁴¹, una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP. ***La procedura di determinazione delle condizioni FRAND consente inoltre il deposito di una cauzione da parte del presunto autore della violazione come provvedimento provvisorio di natura finanziaria, che può essere richiesto per evitare gravi limitazioni alle attività del presunto autore della violazione e assicurare che l'altra parte riceva l'importo corrispondente in caso di azione di risarcimento dei danni. Inoltre, la determinazione delle condizioni FRAND non pregiudica in alcun modo la possibilità per il titolare di un brevetto SEP di ricevere un risarcimento per una violazione verificatasi durante la determinazione delle condizioni FRAND nell'ambito di un successivo procedimento giudiziario.***

⁴¹ Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457.

⁴¹ Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457.

Emendamento 46

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 44**

Testo della Commissione

(44) Nel determinare le royalty aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali⁴² e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴³. **I** conciliatori **dovrebbero** inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, **dovrebbero** chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

⁴² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in

Emendamento

(44) Nel determinare le royalty aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali⁴² e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴³. **Il panel di** conciliatori **dovrebbe** inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, **dovrebbe** chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

⁴² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in

fase di revisione).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

fase di revisione).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

Emendamento 47

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 45**

Testo della Commissione

(45) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore.

Emendamento

soppresso

Emendamento 48

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 45 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) Al fine di evitare un possibile impatto negativo sulle imprese stabilite nell'Unione che partecipano e concorrono con successo allo sviluppo delle tecnologie globali attraverso la normazione, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, il sistema di determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno sulla competitività dei titolari di

brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, se necessario, presentare una proposta legislativa al fine di adattare i sistemi. Il ruolo dei pool di brevetti, compresi quelli creati dagli utilizzatori di brevetti SEP, dovrebbe essere esaminato dalla Commissione al fine di valutarne l'impatto una volta entrato in vigore il presente regolamento, in particolare in termini di effetti sulla competitività sul mercato.

Emendamento 49

- Proposta di regolamento
- Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte

Emendamento

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque ***anche*** agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio ***minori oneri amministrativi***, tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione, ***in modo che siano maggiormente in grado di occuparsi delle questioni relative ai brevetti SEP nonché dello sviluppo delle norme***. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese ***e delle start-up*** non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI ***e start-up*** dovrebbero beneficiare di tasse di

delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND. ***In tale contesto, è importante garantire che le PMI e le start-up beneficino di uno sportello unico istituito dal centro di competenza incaricato di individuare i licenziatari e i licenzianti pertinenti per le PMI e di fornire loro consulenza a titolo gratuito sui brevetti SEP. A tal fine, il centro di competenza dovrebbe istituire un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che potrebbe anche, a determinate condizioni, fornire assistenza per quanto riguarda il sostegno giudiziario, ad esempio mettendo a disposizione un rappresentante legale a titolo gratuito durante i procedimenti giudiziari.***

Emendamento 50

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 46 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) Sebbene sia opportuno concedere vantaggi alle PMI, questi non dovrebbero dare adito a usi impropri. A tale riguardo gli aggregatori di brevetti, che possono essere caratterizzati da un modello commerciale di tipo "ottenere e affermare" e che hanno lo scopo di generare entrate attraverso diritti di licenza, royalty e risarcimento dei danni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni e dell'assistenza del centro di competenza previsto dal presente regolamento.

Emendamento 51

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 46 ter (nuovo)**

(46 ter) I meccanismi di sostegno, come ad esempio i voucher per la PI a favore delle PMI, si sono rivelati efficaci nell'aiutare le PMI a tutelare i propri diritti di PI. Il periodo di applicazione di detti meccanismi dovrebbe essere esteso oltre il 2024.

Emendamento 52

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 47**

Testo della Commissione

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione *dei casi d'uso* delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione *degli utilizzi* delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 53

- **Proposta di regolamento**
- **Considerando 48**

Testo della Commissione

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del

Emendamento

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. ***I valutatori e i conciliatori dovrebbero possedere requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per esercitare le loro funzioni.*** È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 54

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 1 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione ***nei confronti della quale*** il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) ***e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,***

a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono ***in vigore in uno o più Stati membri e che il titolare di un brevetto SEP ritiene*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione, ***dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che*** il titolare del brevetto SEP si sia impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND).

Emendamento 55

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 1 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ***ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso*** individuati ***dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.***

Emendamento

3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ***qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le trattative per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a***

difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda utilizzi individuati di determinate norme o di parti di esse. Tali utilizzi, norme e parti di esse sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 ter.

Emendamento 56

- Proposta di regolamento
- Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.*

Emendamento

4. *Fatto salvo il paragrafo 2, del presente articolo, il presente regolamento si applica anche ai brevetti in vigore in uno o più Stati membri che il titolare di un brevetto SEP ritiene essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze di brevetti SEP per taluni utilizzi, norme e parti di esse. Tali utilizzi, norme e parti di esse sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 quater.*

Emendamento 57

- Proposta di regolamento
- Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il presente regolamento si applica ai *titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri.*

Emendamento

5. Il presente regolamento *non* si applica ai *brevetti SEP soggetti a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto di licenza per royalty.*

Emendamento 58

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 1**

Testo della Commissione

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;

Emendamento

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto ***che un titolare di brevetti SEP ritiene*** essenziale per una norma;

Emendamento 59

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 3**

Testo della Commissione

(3) "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua, ***alla quale non è obbligatorio conformarsi***;

Emendamento

(3) "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua;

Emendamento 60

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "utilizzo": uno scenario specifico in cui una specifica tecnologia standardizzata o uno specifico metodo standardizzato sono applicati per soddisfare una determinata finalità o funzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di un sistema, indipendentemente dal livello della catena del valore;

Emendamento 61

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 6**

Testo della Commissione

(6) "titolare di un brevetto SEP": il titolare di un brevetto SEP o la persona che detiene una licenza esclusiva per un brevetto SEP in uno o più Stati membri;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 62

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 7**

Testo della Commissione

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema;

Emendamento

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema ***sul mercato dell'Unione***;

Emendamento 63

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 10**

Testo della Commissione

(10) "royalty aggregata": l'importo ***massimo della royalty*** per tutti i brevetti essenziali per una norma;

Emendamento

(10) "royalty aggregata": l'importo ***totale corrisposto o da corrispondere per la concessione di*** tutti i brevetti essenziali per una norma;

Emendamento 64

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**(10 bis) "esente da royalty":
disponibile senza il pagamento di una
royalty o senza un accordo in merito a
qualsiasi altra considerazione, di natura
economica o meno;**

Emendamento 65

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 11**

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo **con cui** due o più titolari di brevetti SEP **si concedono** reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o **li danno** in licenza a terzi;

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo **tra** due o più titolari di brevetti SEP **o un consorzio in cui più titolari di brevetti SEP concordano di concedersi** reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o **di darli** in licenza a terzi;

Emendamento 66

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 13**

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "tabella delle rivendicazioni": **una presentazione della** corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma;

(13) "tabella delle rivendicazioni": **un documento che mostra la** corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma;

Emendamento 67

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 16**

Testo della Commissione

(16) "famiglia di brevetti": un insieme di *documenti brevettuali riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità;*

Emendamento

(16) "famiglia di brevetti": un insieme di *domande di brevetto aventi almeno una priorità in comune, compresi i documenti prioritari stessi;*

Emendamento 68

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) "conciliatore": qualsiasi persona nominata per mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata in conformità all'articolo 17, per operare in un panel che fornisce un parere su una royalty aggregata a norma dell'articolo 18 e per partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND a norma del titolo VI, che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;

Emendamento 69

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) "valutatore": qualsiasi persona nominata per svolgere verifiche del carattere essenziale a norma del titolo V che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;

Emendamento 70

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 17 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quater) "valutatore inter pares": qualsiasi persona nominata per condurre una valutazione inter pares che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;

Emendamento 71

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) "aggregatore di brevetti": un soggetto che deriva i suoi profitti principalmente dall'applicazione di brevetti o dalla concessione di licenze per i brevetti, ivi compresi danni o riconoscimenti economici derivanti dall'aggregazione di tali brevetti, e che non partecipa alla produzione, alla fabbricazione, alla vendita o alla distribuzione di prodotti o servizi che utilizzano le invenzioni brevettate, né alla ricerca e allo sviluppo di tali invenzioni, che non è un istituto di istruzione o di ricerca, né un'organizzazione di trasferimento delle tecnologie intesa ad agevolare la commercializzazione di innovazioni tecnologiche da essa stessa generate, e che non è un inventore singolo che aggrega brevetti originariamente riconosciuti o brevetti relativi a tecnologie che ha originariamente sviluppato in prima persona;

Emendamento 72

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP;

Emendamento

a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP **in conformità agli articoli 4 e 5;**

Emendamento 73

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori;

Emendamento

b) istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori **in conformità all'articolo 27;**

Emendamento 74

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP;

Emendamento

c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP **in conformità agli articoli da 28 a 33;**

Emendamento 75

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d**

Testo della Commissione

d) impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento

d) impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND **in conformità agli articoli da 34 a 58;**

Emendamento 76

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f**

Testo della Commissione

f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;

Emendamento

f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate **e l'agevolazione di accordi in relazione a tali royalty in conformità agli articoli 17 e 18;**

Emendamento 77

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto i**

Testo della Commissione

i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e **le relazioni** non **riservate** sulle determinazioni delle condizioni FRAND;

Emendamento

i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e **i pareri** non **riservati** sulle determinazioni delle condizioni FRAND **in conformità all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 57, paragrafo 3;**

Emendamento 78

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii**

Testo della Commissione

ii) dando accesso alla giurisprudenza (compresa la risoluzione alternativa delle controversie) sui brevetti SEP, anche delle giurisdizioni di paesi terzi;

Emendamento

ii) dando accesso alla giurisprudenza (compresa la risoluzione alternativa delle controversie) sui brevetti SEP, anche delle giurisdizioni di paesi terzi, **in conformità all'articolo 13, paragrafo 3;**

Emendamento 79

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto iii**

Testo della Commissione

iii) raccogliendo informazioni non riservate sulle metodologie di determinazione delle condizioni FRAND e sulle royalty FRAND;

Emendamento

iii) raccogliendo informazioni non riservate sulle metodologie di determinazione delle condizioni FRAND e sulle royalty FRAND **in conformità all'articolo 13, paragrafi 4 e 5;**

Emendamento 80

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto iv**

Testo della Commissione

iv) dando accesso alla normativa sui brevetti SEP dei paesi terzi;

Emendamento

iv) dando accesso alla normativa sui brevetti SEP dei paesi terzi **in conformità all'articolo 12;**

Emendamento 81

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h**

Testo della Commissione

h) offrire alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;

Emendamento

h) **istituire e mantenere un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di brevetti SEP** e offrire alle PMI **e alle start-up** corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP **in conformità all'articolo 61;**

Emendamento 82

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j**

Testo della Commissione

j) **sensibilizzare alla** concessione di

Emendamento

j) **creare un gruppo di lavoro dedicato**

licenze per i brevetti SEP, **compresa la** concessione di licenze per i brevetti SEP **nella catena del valore.**

alle condizioni di concessione di licenze per i brevetti SEP **nella catena del valore e sensibilizzare alla** concessione di licenze per i brevetti SEP.

Emendamento 83

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. **È istituito** un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro").

Emendamento

1. **Il centro di competenza istituisce e mantiene in formato elettronico** un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro").

Emendamento 84

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. **Il registro è mantenuto in formato elettronico dal centro di competenza.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 85

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

b) l'identificazione dei brevetti SEP registrati, compreso il paese di registrazione e il numero di brevetto;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 86

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c**

Testo della Commissione

c) la versione della norma, la specifica tecnica e le sezioni della specifica tecnica per le quali il brevetto è considerato essenziale;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 87

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f**

Testo della Commissione

f) se il titolare del brevetto SEP fa parte di **un gruppo di** società, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della società madre;

Emendamento

f) se il titolare del brevetto SEP è **un'affiliata, una controllata o** fa parte di **una o più** società, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della società madre;

Emendamento 88

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera h**

Testo della Commissione

h) l'esistenza di eventuali condizioni standard **pubbliche**, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP;

Emendamento

h) l'esistenza di eventuali condizioni standard **disponibili al pubblico**, comprese le politiche in materia di royalty, **esenzioni da royalty** e sconti del titolare del brevetto SEP;

Emendamento 89

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i**

Testo della Commissione

i) l'esistenza di eventuali condizioni standard **pubbliche** per la concessione alle PMI di licenze per i brevetti SEP;

Emendamento

i) l'esistenza di eventuali condizioni standard **disponibili al pubblico** per la concessione alle PMI **e alle start-up** di licenze per i brevetti SEP;

Emendamento 90

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera j**

Testo della Commissione

j) la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti, se del caso;

Emendamento

j) la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti **e il nome del rispettivo pool di brevetti**, se del caso;

Emendamento 91

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c**

Testo della Commissione

c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e un riferimento *al risultato*;

Emendamento

c) ***eventuali*** informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e, ***a meno che non sia possibile a causa di limiti contrattuali concordati tra le parti, anche*** un riferimento ***all'esito della verifica del carattere essenziale***;

Emendamento 92

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera d**

Testo della Commissione

d) informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto *o* sia stato annullato da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;

Emendamento

d) informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto, sia stato annullato ***o sia stato ritenuto inapplicabile*** da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;

Emendamento 93

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f**

Testo della Commissione

f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, ***in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 11***;

Emendamento

f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1;

Emendamento 94

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Prima della registrazione dei propri brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP ai fini della verifica del carattere essenziale.

Emendamento 95

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il centro di competenza **crea** e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.

1. Il centro di competenza **istituisce** e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.

Emendamento 96

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) le condizioni standard **pubbliche**, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;

b) le condizioni standard **disponibili al pubblico**, comprese le politiche in materia di royalty, **esenzioni da royalty** e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;

Emendamento 97

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

c) le condizioni standard **pubbliche** per

c) le condizioni standard **disponibili al**

la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;

pubblico per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI *e alle start-up* ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, *incluso l'accesso esente da royalty*, se disponibili;

Emendamento 98

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d**

Testo della Commissione

d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera **b**);

Emendamento

d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi **e, ove disponibili, eventuali dati di mercato** noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera **a**);

Emendamento 99

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 5 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa.

Emendamento

3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), **del presente articolo, è disponibile ai terzi previa registrazione presso il centro di competenza e** può essere soggetto al pagamento di una tassa **ragionevole, come stabilito all'articolo 63**.

Emendamento 100

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 5 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza.

Emendamento

4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza. **Anche le istituzioni**

accademiche possono richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito solo al fine di svolgere compiti accademici.

Emendamento 101

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 6 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Emendamento

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta ***una dichiarazione motivata per giustificare questa riservatezza e, ove ragionevolmente possibile***, una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Emendamento 102

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 6 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al pagamento di una tassa.

Emendamento

5. Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al pagamento di una tassa ***ragionevole***.

Emendamento 103

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 7 – lettera a**

Testo della Commissione

a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;

Emendamento

a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, ***e, ove disponibili, eventuali dati di mercato***, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;

Emendamento 104

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 7 – lettera b**

Testo della Commissione

b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la norma e l'utilizzo in questione.

Emendamento

b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty, ***esenzione da royalty*** e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la norma e l'utilizzo in questione.

Emendamento 105

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 8 – titolo**

Testo della Commissione

Informazioni sul carattere essenziale

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 106

- Proposta di regolamento
- Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro *sei* mesi **dalla pubblicazione di tale** decisione;

Emendamento

a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro **due** mesi **dopo che la** decisione è **diventata definitiva**;

Emendamento 107

- Proposta di regolamento
- Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate **prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]** da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Emendamento

b) **altre** eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate da un valutatore indipendente, **ad esempio** nell'ambito di un pool **di brevetti**, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Emendamento 108

- Proposta di regolamento
- Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti e ne danno comunicazione al centro di competenza:

Emendamento

1. I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti, **accurate e aggiornate**, e ne danno comunicazione al centro di competenza:

Emendamento 109

- Proposta di regolamento
- Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione

g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti *o l'ente*;

Emendamento

g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti;

Emendamento 110

- Proposta di regolamento
- Articolo 9 – lettera h

Testo della Commissione

h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;

Emendamento

h) le politiche in materia di royalty, *esenzione da royalty* e di sconti per *utilizzo, comprese le informazioni sul calcolo delle royalty per ciascun titolare di brevetto SEP nel pool e il canone di royalty aggregato, se applicabile*;

Emendamento 111

- Proposta di regolamento
- Articolo 9 – lettera i

Testo della Commissione

i) gli accordi di licenza standard per *categoria di prodotti*;

Emendamento

i) gli accordi di licenza standard per *utilizzo*;

Emendamento 112

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 9 – lettera j**

Testo della Commissione

j) l'elenco dei licenzianti di *ciascuna categoria di prodotti*;

Emendamento

j) l'elenco dei licenzianti di *ciascun utilizzo*;

Emendamento 113

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 9 – lettera k**

Testo della Commissione

k) l'elenco dei licenziatari di *ciascuna categoria di prodotti*.

Emendamento

k) l'elenco dei licenziatari di *ciascun utilizzo*.

Emendamento 114

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Il centro di competenza verifica in maniera sistematica le informazioni fornite dai pool di brevetti conformemente al comma 1 con cadenza regolare e almeno una volta all'anno, sulla base della metodologia elaborata a tale scopo, garantendo che il processo di verifica sia accurato, trasparente e coerente. A fini di trasparenza, la metodologia è resa disponibile ai pool di brevetti e agli altri portatori di interessi.

Emendamento 115

- Proposta di regolamento
- Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il centro di competenza elabora una relazione che illustra nel dettaglio gli esiti della sua verifica, anche per quanto riguarda la conformità dei pool di brevetti al primo comma, eventuali discrepanze o informazioni mancanti rilevate e le azioni correttive intraprese o raccomandate. La relazione è presentata alla Commissione entro un mese dal completamento di ciascun ciclo di verifica.

Emendamento 116

- Proposta di regolamento
- Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro *sei* mesi *dall'adozione di una sentenza* relativa a brevetti SEP gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su:

1. Entro *due* mesi *dal momento in cui la decisione* relativa a brevetti SEP è *diventata definitiva* gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su:

Emendamento 117

- Proposta di regolamento
- Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *procedimenti d'infrazione;*

b) *infrazioni;*

Emendamento 118

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro *sei* mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

Emendamento

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro **quattro** mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

Emendamento 119

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza raccoglie e pubblica nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi.

Emendamento

1. Il centro di competenza raccoglie, ***verifica debitamente*** e pubblica ***prontamente*** nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi. ***Il centro di competenza può anche raccogliere informazioni concernenti la conformità al presente regolamento nei paesi terzi e monitorare l'impatto di quest'ultimo sugli utilizzatori.***

Emendamento 120

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 12 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati.

Emendamento

2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati ***dopo averne verificato l'accuratezza.***

Emendamento 121

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di agevolare l'efficace attuazione del presente regolamento, il centro di competenza può cooperare, dialogare e scambiare informazioni con, tra l'altro, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali che si occupano di brevetti SEP, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi o per prevenire procedimenti paralleli.

Emendamento 122

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.

Emendamento

1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri ***motivati*** e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.

Emendamento 123

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) mettere a disposizione delle persone interessate brevetti SEP, norme e utilizzi, con l'uso di strumenti di ricerca facilmente accessibili e di risultati di ricerca ragionevolmente comprensibili;

Emendamento 124

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) agevolare la valutazione delle pratiche di concessione di licenze per i brevetti SEP e del loro impatto sul mercato interno, l'innovazione e l'accesso alle tecnologie standardizzate.

Emendamento 125

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano **dichiarati** essenziali per una norma per la quale sono **o non sono** stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

Emendamento 126

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 14 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1, qualunque titolare di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri notifica individualmente al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 127

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 14 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Il centro di competenza informa della **pubblicazione** anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.

Emendamento

5. Il centro di competenza informa della **notifica** anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.

Emendamento 128

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 14 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Emendamento

6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3, 4 e **4 bis** per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Emendamento 129

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 15 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.

Emendamento

1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono **o non sono** stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per **tutti** i brevetti SEP relativi a una norma.

Emendamento 130

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 17 – titolo**

Testo della Commissione

Processo per agevolare gli accordi **sulle determinazioni della** royalty aggregata

Emendamento

Processo per agevolare gli accordi **sulla** royalty aggregata **tra titolari di brevetti SEP**

Emendamento 131

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e**

Testo della Commissione

e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei **potenziali** brevetti rivendicati come essenziali per la norma.

Emendamento

e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti rivendicati come essenziali per la norma.

Emendamento 132

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 17 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il centro di competenza **informa i** titolari di brevetti SEP **di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di** manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

Emendamento

4. Il centro di competenza **pubblica la richiesta e invita altri** titolari di brevetti SEP **a** manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

Emendamento 133

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 17 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non **effettuino una notifica** congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Emendamento

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non **raggiungano un accordo in merito alla presentazione** congiunta **di una royalty aggregata** entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Emendamento 134

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 17 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Se i **contributori** si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Emendamento

8. Se i **titolari di brevetti SEP** si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Emendamento 135

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata **globale**.

Emendamento

1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata. ***Un utilizzatore può avanzare tale richiesta anche se è già stato raggiunto un accordo tra i titolari di brevetti SEP, anche attraverso la procedura di cui agli articoli da 15 a 17.***

Emendamento 136

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi **noti**. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.

Emendamento

4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi **pertinenti**. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.

Emendamento 137

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.

Emendamento

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori **e altri portatori di interessi** forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti **esistenti o potenziali** della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.

Emendamento 138

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma **e** utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori **con un livello adeguato di esperienza** nel settore tecnologico di cui trattasi.

Emendamento

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma **o** utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI **o start-up**, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori **dotati di adeguata esperienza** nel settore tecnologico di cui trattasi.

Emendamento 139

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 8 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

8. ***In seguito alla*** nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere ***entro un mese*** a:

Emendamento

8. ***Entro un mese dalla*** nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere a:

Emendamento 140

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b**

Testo della Commissione

b) fornire una giustificazione in caso di impossibilità di proporre una royalty aggregata per motivi tecnologici, economici o di altra natura.

Emendamento

b) fornire una giustificazione in caso di impossibilità di proporre una royalty aggregata per motivi tecnologici, economici o di altra natura ***e***

Emendamento 141

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornire elementi di prova o osservazioni per assistere il panel nella decisione su una royalty aggregata.

Emendamento 142

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Il panel consente ai partecipanti di fornire risposte alle osservazioni di cui al paragrafo 8 e reazioni a tali risposte.

Emendamento 143

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 9 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

9. Il panel prende in debita considerazione le osservazioni di cui *al paragrafo 8* e decide se:

Emendamento

9. Il panel prende in debita considerazione le osservazioni *e le risposte* di cui *ai paragrafi 8 e 8 bis* e decide se:

Emendamento 144

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 9 – lettera a**

Testo della Commissione

sospendere la procedura *per la perizia sulla royalty aggregata* per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure

Emendamento

a) accordare una sospensione della procedura per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato *per un periodo di tre mesi* sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure

Emendamento 145

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 10**

Testo della Commissione

10. Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo 8, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo 8, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.

Emendamento

10. Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo 9, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo 9, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.

Emendamento 146

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 18 – paragrafo 11**

Testo della Commissione

11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. **Le motivazioni di** eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.

Emendamento

11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, **il canone di royalty aggregato raccomandato**, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Eventuali opinioni divergenti **e le relative motivazioni** sono specificate in un allegato della perizia.

Emendamento 147

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti:

Emendamento

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma **o parte di essa** in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti:

Emendamento 148

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 20 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla modifica.

Emendamento

5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro, **a eccezione di quelle fornite a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c)**, e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla

modifica.

Emendamento 149

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 20 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese *e le tasse* previste *per la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati* ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento

6. La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese previste ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento 150

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ogni anno *è sottoposto* a controllo un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.

Emendamento

1. **L'EU IPO** ogni anno *sottopone* a controllo un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.

Emendamento 151

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 22 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le

Emendamento

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le

informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a **due** mesi.

informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a **tre** mesi.

Emendamento 152

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 22 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, ***il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che al termine di un periodo di tolleranza di un mese, durante il quale il titolare del brevetto SEP ha ancora la possibilità di fornire le informazioni richieste***, la sua registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 153

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 23 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a ***correggere l'iscrizione*** nel registro o ***le*** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **due** mesi.

Emendamento

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta ***presentata a norma del paragrafo 2*** e lo invita a ***chiedere la correzione dell'iscrizione*** nel registro o ***delle*** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **tre** mesi.

Emendamento 154

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 23 – paragrafo 4 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a **correggere l'iscrizione** nel registro o **le** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **2** mesi, riguardo a:

Emendamento

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a **chiedere la correzione dell'iscrizione** nel registro o **delle** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **tre** mesi, riguardo a:

Emendamento 155

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 23 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, **il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che, dopo un periodo di tolleranza di un mese durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste**, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 156

- Proposta di regolamento
- Articolo 23 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il centro di competenza **può correggere** d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati.

Emendamento

8. Il centro di competenza **corregge** d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati.

Emendamento 157

- Proposta di regolamento
- Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 158

- Proposta di regolamento
- Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto **a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla** violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

Emendamento

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto **di proporre azioni relative alla** violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

Emendamento 159

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 24 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. *I paragrafi 1 e 2 lasciano* impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per *un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.*

Emendamento

3. *Il paragrafo 1 lascia* impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti *conclusi e applicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento* che stabiliscono una royalty per *i brevetti che sono o sono stati dichiarati essenziali per l'applicazione di una norma.*

Emendamento 160

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 24 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. *I paragrafi 1 e 2 si applicano* anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

Emendamento

4. *Il paragrafo 1 del presente articolo si applica* anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

Emendamento 161

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

pratiche e operative riguardanti:

Emendamento 162

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a**

Testo della Commissione

a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta;

Emendamento

a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta, ***che includano almeno i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis, del presente regolamento;***

Emendamento 163

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 27 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. ***Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.***

Emendamento

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori e ***garantisce che:***

Emendamento 164

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a) ***non vi siano potenziali conflitti di interesse, in modo che i valutatori e i conciliatori scelti siano imparziali e oggettivi;***

Emendamento 165

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b) ogni valutatore e conciliatore designato a far parte dell'elenco possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze necessarie per svolgere efficacemente i compiti richiesti. In particolare, essi sono tenuti a possedere le qualifiche necessarie, un'esperienza sostanziale nel settore dei brevetti e nella risoluzione delle controversie relative ai brevetti, una comprovata comprensione delle condizioni FRAND o una solida preparazione tecnica nel settore tecnologico pertinente.

Emendamento 166

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati valutatori o conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Vi sono diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento 167

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 28 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute.

Emendamento

1. Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo **trasparente**, obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute.

Emendamento 168

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 29 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Emendamento

1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale, **a meno che l'impresa in questione non sia un aggregatore di brevetti, o una società sussidiaria o affiliata, oppure posseduta o controllata direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non appartiene alla categoria delle PMI.** Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di

cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Emendamento 169

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 29 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

Emendamento

4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale, **salvo nel caso in cui si applichi il paragrafo 4 bis**. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

Emendamento 170

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se un valutatore ha motivi sufficienti per ritenere che una precedente verifica del carattere essenziale condotta in conformità all'articolo 8, lettera b), possa essere inesatta, questi ha l'autorità di rivedere l'esito di tale verifica. Se, in seguito alla revisione, conclude che l'esito della verifica del carattere essenziale precedente è inesatto, tale valutatore conduce una nuova verifica del carattere essenziale per il brevetto SEP in questione.

Emendamento 171

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 30 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte sul carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati.

Emendamento

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte **ed elementi di prova** sul carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati.

Emendamento 172

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 30 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni e le risposte del titolare del brevetto SEP.

Emendamento

3. Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni, **gli elementi di prova** e le risposte del titolare del brevetto SEP.

Emendamento 173

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 31 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP.

Emendamento

4. Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP **o dai portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30.**

Emendamento 174

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 32 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP, le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP.

Emendamento

3. Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP **o dai portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova conformemente alla procedura di cui all'articolo 30**, le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP.

Emendamento 175

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 32 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato.

Emendamento

5. Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP **o le osservazioni o gli elementi di prova forniti da altri portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30** e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato.

Emendamento 176

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

La determinazione delle condizioni FRAND non si applica agli accordi di licenza esistenti durante il loro periodo di applicazione.

Emendamento 177

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 34 – comma 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 ***prima di un procedimento giudiziario*** non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 178

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 34 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 179

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

d) la denominazione commerciale della norma e il nome *dell'*organizzazione di normazione;

Emendamento

d) la denominazione commerciale della norma e il nome *della pertinente* organizzazione di normazione;

Emendamento 180

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f**

Testo della Commissione

f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND, se applicabile.

Emendamento

f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND *correlata*, se applicabile.

Emendamento 181

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 36 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, *contiene* le informazioni seguenti:

Emendamento

2. Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND *contiene*, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

Emendamento 182

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 37 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 183

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni e ne informa la parte richiedente.

Emendamento

1. Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni, **comprese le informazioni presentate a norma dell'articolo 36**, e ne informa la parte richiedente.

Emendamento 184

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e **se si impegna a rispettarne l'esito**.

Emendamento

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e, **in caso di disaccordo, elenca i motivi per i quali ha deciso di non partecipare**.

Emendamento 185

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, **o di non impegnarsi a rispettarne l'esito**, si applica quanto segue:

Emendamento

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Emendamento 186

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a**

Testo della Commissione

a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND **e se si impegna a rispettarne l'esito**;

Emendamento

a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 187

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione **e si impegna a rispettarne l'esito**, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento

b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento 188

- Proposta di regolamento
- Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND **e si impegni a rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:**

Emendamento

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND, **il centro di competenza ne informa la parte richiedente.**

Emendamento 189

- Proposta di regolamento
- Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) **il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 190

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND; **soppresso**

Emendamento 191

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

c) se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto; **soppresso**

Emendamento 192

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera d**

Testo della Commissione

Emendamento

d) se la parte chiamata a rispondere non chiede, entro il termine di cui alla lettera b), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione. **soppresso**

Emendamento 193

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento durante il procedimento di determinazione delle condizioni FRAND, dichiarare di impegnarsi a rispettarne l'esito. La parte dichiarante può subordinare il proprio impegno all'impegno dell'altra parte a rispettare l'esito. Ciò non pone fine al procedimento di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 194

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 38 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

soppresso

Emendamento 195

- Proposta di regolamento
- Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.

Emendamento

6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI *e le start-up* che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.

Emendamento 196

- Proposta di regolamento
- Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione

Selezione *dei* conciliatori

Emendamento

Selezione *di un panel di* conciliatori

Emendamento 197

- Proposta di regolamento
- Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, *oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli* dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. *La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la*

Emendamento

1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, *la parte richiedente e la parte chiamata a rispondere nominano ciascuna un conciliatore al panel di conciliatori, scegliendolo* dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. *Il terzo conciliatore è nominato dal centro di competenza scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.*

determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 198

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 39 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Se le parti non si accordano su un conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 199

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 40 – titolo (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Nomina dei conciliatori

Emendamento 200

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 40 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il candidato selezionato comunica l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti.

Emendamento

1. I candidati selezionati comunicano l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti.

Emendamento 201

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 40 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il *conciliatore*, al quale il centro di competenza deferisce il caso.

Emendamento

2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il *panel di conciliatori*, al quale il centro di competenza deferisce il caso.

Emendamento 202

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 42 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Dopo che il caso è stato deferito al **conciliatore** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, **questi** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Emendamento

1. Dopo che il caso è stato deferito al **panel di conciliatori** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, **questo** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Emendamento 203

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 42 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Emendamento 204

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 43 – comma 1**

Testo della Commissione

Il **conciliatore** invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine.

Emendamento

Il **panel di conciliatori** invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine.

Emendamento 205

- Proposta di regolamento
- Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Al più tardi con la prima comunicazione scritta* le parti possono eccepire che il *conciliatore* non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento

1. *In qualsiasi momento* le parti possono eccepire che il *panel di conciliatori* non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento 206

- Proposta di regolamento
- Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il *conciliatore* decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il *conciliatore* riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

2. Il *panel di conciliatori* decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il *panel di conciliatori* riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 207

- Proposta di regolamento
- Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se decide che l'obiezione è fondata, il *conciliatore* pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

Emendamento

3. Se decide che l'obiezione è fondata, il *panel di conciliatori* pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

Emendamento 208

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 45 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il **conciliatore** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

Emendamento

1. Il **panel di conciliatori** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

Emendamento 209

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 45 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento 210

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 45 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il **conciliatore**, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al **conciliatore** di ascoltare i testimoni e i periti che **questi** potrebbe convocare.

Emendamento

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il **panel di conciliatori**, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al **panel di conciliatori** di ascoltare i testimoni e i periti che **questo** potrebbe convocare.

Emendamento 211

- Proposta di regolamento
- Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il **conciliatore** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il **panel di conciliatori** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 212

- Proposta di regolamento
- Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) non ottempera alle richieste del **conciliatore**, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,

Emendamento

a) non ottempera **all'articolo 45, paragrafo 3, o** alle richieste del **panel di conciliatori**, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, **oppure**

Emendamento 213

- Proposta di regolamento
- Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure**

Emendamento

soppresso

Emendamento 214

- Proposta di regolamento
- Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

il **conciliatore** ne informa entrambe le parti.

Emendamento

il **panel di conciliatori** ne informa entrambe le parti.

Emendamento 215

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. Dopo aver ricevuto la notifica del **conciliatore**, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la notifica del **panel di conciliatori**, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Emendamento 216

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 46 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del **conciliatore** od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il **conciliatore** pone fine alla procedura.

Emendamento

3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del **panel di conciliatori** od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** pone fine alla procedura.

Emendamento 217

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 47 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **conciliatore**, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta **di qualsiasi** altra parte.

Emendamento

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori**, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta **dell'**altra parte.

Emendamento 218

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 48 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il **conciliatore** può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.

Emendamento

1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il **panel di conciliatori** può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.

Emendamento 219

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 48 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché **le** informazioni e **i** documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro, **la banca dati** e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, **le determinazioni della royalty aggregata e i risultati delle verifiche del carattere essenziale**, nonché **altre** informazioni e **altri** documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento 220

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 49 – comma 1**

Testo della Commissione

Il **conciliatore** può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.

Emendamento

Il **panel di conciliatori** può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.

Emendamento 221

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 50 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **conciliatore** o una parte, di propria iniziativa o su invito del **conciliatore**, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** o una parte, di propria iniziativa o su invito del **panel di conciliatori**, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 222

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 50 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il **conciliatore** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il **conciliatore** può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Emendamento

3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il **panel di conciliatori** può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Emendamento 223

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 51 – titolo**

Testo della Commissione

Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*

Emendamento

Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*

Emendamento 224

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 51 – comma 1**

Testo della Commissione

Il *conciliatore* notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.

Emendamento

Il *panel di conciliatori* notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.

Emendamento 225

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 52 – comma 1**

Testo della Commissione

In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del *conciliatore*.

Emendamento

In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del *panel di conciliatori*.

Emendamento 226

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 53 – comma 1**

Testo della Commissione

Se il **conciliatore** lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.

Emendamento

Se il **panel di conciliatori** lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.

Emendamento 227

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 54 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il **conciliatore** le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.

Emendamento

1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.

Emendamento 228

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 54 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le parti possono chiedere al **conciliatore** che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate.

Emendamento

2. Le parti possono chiedere al **panel di conciliatori** che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate.

Emendamento 229

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 54 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il **conciliatore** non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata.

Emendamento

3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il **panel di conciliatori** non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata.

Emendamento 230

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 55 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il **conciliatore** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il **panel di conciliatori** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 231

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 55 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche **in relazione alla proposta del conciliatore**, che **la** può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Emendamento

2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche **entro un termine stabilito dal panel di conciliatori**, che può riformulare **la sua proposta** per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone **tempestivamente** in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Emendamento 232

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **conciliatore**, di cui all'articolo 55;

Emendamento

b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **panel di conciliatori**, di cui all'articolo 55;

Emendamento 233

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c**

Testo della Commissione

c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **conciliatore**, di cui all'articolo 55;

Emendamento

c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **panel di conciliatori**, di cui all'articolo 55;

Emendamento 234

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*, di cui all'articolo 55.

Emendamento

d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*, di cui all'articolo 55.

Emendamento 235

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 56 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND *o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5.*

Emendamento

4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 236

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 57 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il *conciliatore* fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).

Emendamento

1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il *panel di conciliatori* fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).

Emendamento 237

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera d**

Testo della Commissione

d) una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*.

Emendamento

d) una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*.

Emendamento 238

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 58 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore* di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti.

Emendamento

1. Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori* di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti.

Emendamento 239

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un periodo specificato in giorni termina l'ultimo giorno; un periodo specificato in settimane termina alla fine del giorno dell'ultima settimana; un periodo specificato in mesi termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale del periodo e, se non esiste tale giorno nell'ultimo mese, termina l'ultimo giorno di quel mese; un periodo specificato in anni termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale di un dato periodo e, se non esiste tale giorno, termina l'ultimo giorno di quel mese.

Emendamento 240

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 61 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Formazione, consulenza e assistenza

Polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP

Emendamento 241

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 61 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il centro di competenza ***offre corsi di formazione e assistenza*** a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.

1. Il centro di competenza ***istituisce e gestisce un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che aiuta le PMI e le start-up a svolgere i seguenti compiti*** a titolo gratuito:

Emendamento 242

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a) nel caso in cui la PMI o la start-up sia un utilizzatore di brevetti SEP, individuare quali brevetti SEP potrebbero essere pertinenti per il suo prodotto o servizio e i possibili licenzianti e pool di brevetti;

Emendamento 243

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b) nel caso in cui la PMI o la start-up sia un titolare di brevetti SEP, individuare possibili licenziatari e, con l'aiuto dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, offrire loro consulenza su come far valere al meglio i propri diritti relativi ai brevetti SEP a livello europeo e globale;

Emendamento 244

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

c) offrire corsi di formazione e assistenza su questioni relative ai brevetti SEP.

Emendamento 245

- Proposta di regolamento
- Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il centro di competenza non è ritenuto responsabile degli aiuti forniti alle PMI e alle start-up a norma del presente paragrafo. Nell'assolvere i compiti di cui al presente paragrafo, il centro di competenza può lavorare in stretta collaborazione con gli uffici nazionali dei brevetti e i regimi governativi a sostegno delle PMI.

Emendamento 246

- Proposta di regolamento
- Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il centro di competenza consulta proattivamente e su base periodica le PMI e le start-up per stabilire quali siano i corsi di formazione e le forme di assistenza di maggiore utilità.

Emendamento 247

- Proposta di regolamento
- Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le **micro, piccole e medie imprese** su questioni relative ai brevetti SEP.

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le **PMI** su questioni relative ai brevetti SEP. **Tali studi possono prevedere analisi, basate sulle informazioni fornite dai titolari e utilizzatori di brevetti SEP sulle licenze stipulate, sulle royalty versate o riscosse e sui prodotti venduti per applicazioni IoT e il centro di competenza può elaborare stime per le PMI sui costi di licenza di tali applicazioni.**

Emendamento 248

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 61 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EUIPO.

Emendamento

3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EUIPO **e quest'ultimo garantisce che i servizi siano dotati di fondi e risorse sufficienti.**

Emendamento 249

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 61 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli aggregatori di brevetti o alle PMI che sono società sussidiarie o affiliate, oppure possedute o controllate direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non è essa stessa una PMI.

Emendamento 250

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 62 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. **Se** il titolare di un brevetto SEP **offre** condizioni FRAND più favorevoli alle **micro, piccole e medie imprese**, o **conclude** una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che questa non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa.

Emendamento

2. **Laddove** il titolare di un brevetto SEP **offra** condizioni FRAND più favorevoli alle **PMI**, o **concluda** una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che questa non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa.

Emendamento 251

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 62 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti, ***dilazionando i pagamenti in rate senza interessi***, o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 252

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Eventuali vantaggi concessi alle PMI a norma del presente regolamento possono essere negati o revocati in caso di elusione o di uso improprio.

Emendamento 253

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 63 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e **corrispondente** ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese.

Emendamento

4. Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e **limitato** ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese.

Emendamento 254

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 65 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 65 bis

Richiesta motivata alla Commissione

Un titolare o un utilizzatore di brevetti SEP può presentare una richiesta motivata alla Commissione per determinare se:

- a) le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto concerne gli utilizzi individuati di determinate norme o parti di esse entro un mese dalla pubblicazione della norma da parte dell'organizzazione di normazione;***
- b) il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze per i brevetti SEP per particolari utilizzi esistenti di norme o di parti di esse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 255

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 65 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 65 ter

Atti delegati relativi alle nuove norme

- 1. Entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 67 e dopo un adeguato processo di consultazione che coinvolga tutte le parti interessate, e di redigere un elenco di utilizzi, norme o parti di esse, qualora le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno.*
- 2. La Commissione rivede l'elenco di cui al paragrafo 1 con cadenza annuale per stabilire se necessiti di un aggiornamento.*
- 3. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati i termini di cui agli articoli 17 e 18.*

- Proposta di regolamento
- Articolo 65 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 65 quater

Atti delegati relativi alle norme esistenti

- 1. La Commissione svolge adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse.***
- 2. Dopo aver esaminato tutte le prove e i pareri degli esperti, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 67 per stabilire un elenco che determini quali utilizzi esistenti di norme o di parti di esse possono essere notificati a norma dell'articolo 66, paragrafo 1 o 2. Mediante il suddetto atto delegato, la Commissione determina altresì quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti, a parti di esse o ai pertinenti utilizzi. L'atto delegato è adottato entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione verifica con cadenza annuale l'eventuale necessità di aggiornamento dell'elenco in questione.***

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 66 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità **al paragrafo 4**. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

Emendamento

1. Fino al ... [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono **o non sono** stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità **all'articolo 65 quater**. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

Emendamento 258

- Proposta di regolamento
- Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].*

Emendamento

soppresso

Emendamento 259

- Proposta di regolamento
- Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui *all'articolo 1, paragrafo 4*, all'articolo 4, paragrafo 5, e *all'articolo 66, paragrafo 4*, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e *agli articoli 65 ter e 65 quater* è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 260

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 67 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui ***all'articolo 1, paragrafo 4***, all'articolo 4, paragrafo 5, e ***all'articolo 66, paragrafo 4***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e ***agli articoli 65 ter e 65 quater*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 261

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 67 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 1, paragrafo 4***, dell'articolo 4, paragrafo 5, e ***dell'articolo 66, paragrafo 4***, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, e ***degli articoli 65 ter e 65 quater*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 262

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 70 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta *l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.*

Emendamento

1. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], *e successivamente ogni tre anni*, la Commissione valuta *l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare:*

Emendamento 263

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro;

Emendamento 264

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale; nonché

Emendamento 265

- Proposta di regolamento
- Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, la determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno in particolare sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale e sull'innovazione all'interno dell'Unione.

Emendamento 266

- Proposta di regolamento
- Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.

soppresso

Emendamento 267

- Proposta di regolamento
- Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

*3. Nel redigere le relazioni di valutazione di cui **ai paragrafi 1 e 2**, la Commissione consulta l'EUIPO e i portatori di interessi.*

*3. Nel redigere le relazioni di valutazione di cui **al paragrafo 1**, la Commissione consulta l'EUIPO e i portatori di interessi.*

Emendamento 268

- **Proposta di regolamento**
- **Articolo 70 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ***ai paragrafi 1 e 2***, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni.

Emendamento

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ***al paragrafo 1***, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni. ***La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative.***